

DA INCASSO?

CLASSE?

A? B? C? E?

CAPACITÀ?

DECIBEL?

WATT?

*Guida alla corretta
compilazione delle etichette
energetiche*



Ministero dello
sviluppo economico



UNIONCAMERE

*Guida alla corretta
compilazione delle etichette
energetiche.*

4 Il risparmio energetico, un valore per tutti.

7 Per quali prodotti è obbligatoria l'etichetta

11 L'etichetta energetica

12 Quali informazioni deve contenere l'etichetta energetica

14 L'etichetta energetica e la vendita a distanza

15 Esempi di etichetta energetica

16 Apparecchi di refrigerazione per uso domestico

17 Condizionatori d'aria reversibili

18 Televisori

19 Asciugabiancheria per uso domestico

20 Lavatrici

21 Forno

23 Scheda informativa del prodotto e marcatura CE

24 Scheda informativa del prodotto

26 Marcatura CE


29 Chi è obbligato a fare cosa

30 Obblighi del fornitore

32 Responsabilità del distributore

35 La vigilanza del mercato


38 Violazioni delle norme e sanzioni



IL RISPARMIO ENERGETICO, UN VALORE PER TUTTI

Da tempo l'Unione europea per il bene comune e la salvaguardia dell'ambiente si è posta l'obiettivo della riduzione dei consumi di energia e delle altre risorse e per questo ha introdotto una serie di obblighi, in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, al fine di favorire una scelta consapevole del consumatore sul livello di efficienza energetica e delle prestazioni funzionali dei prodotti che intende acquistare e di promuovere nel contempo l'innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e funzionale.

Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l'economia dell'Unione, riduce la domanda energetica e permette ai clienti di risparmiare sulla bolletta energetica, contribuisce all'innovazione e agli investimenti nella produzione di prodotti sempre più efficienti sotto il profilo energetico e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più performanti di ottenere un vantaggio concorrenziale.



La presente Guida ha la finalità di fornire indicazioni pratiche agli operatori economici che intendano immettere sul mercato o commercializzare prodotti connessi all'energia. La Guida è frutto della proficua e duratura collaborazione tra Unioncamere e il Ministero dello sviluppo economico e si colloca nell'ambito delle molteplici attività di vigilanza del mercato realizzate congiuntamente e finalizzate ad assicurare un maggior livello di tutela dei consumatori e un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano. L'iniziativa è finanziata dal MiSE, ai sensi dell'art. 148, legge 388/2000 - Anno di riparto 2019".

1

PER QUALI PRODOTTI
È OBBLIGATORIA
L'ETICHETTA ENERGETICA


L'etichetta energetica deve accompagnare tutti quei prodotti, previsti nello scopo di specifici atti delegati UE, immessi sul mercato o messi in servizio che durante l'uso hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e di altre risorse essenziali.

Il Regolamento (UE) 2017/1369¹ del Parlamento europeo e del Consiglio - pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2017, L. 198 - prevede l'etichettatura di prodotti oggetto di tali atti delegati e la conseguente fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il consumo di energia.

La data di applicazione obbligatoria di tali disposizioni è prevista per ciascun prodotto o categoria di prodotto nel rispettivo atto delegato.

I prodotti connessi all'energia per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica sono:

-  condizionatori
-  apparecchi per la cottura: cappe e forni (per uso domestico)
-  caldaie per il riscaldamento ambiente e combinate per l'acqua calda sanitaria
-  apparecchi per il lavaggio: lavastoviglie, lavatrici, lavasciugatrici e asciugabiancheria (per uso domestico)
-  apparecchi di refrigerazione: frigoriferi, apparecchi conservazione vino (per uso domestico)
-  apparecchi per la refrigerazione con funzione di vendita diretta” che hanno l'obbligo di etichetta dal 1 marzo 2021
-  apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale: caminetti e stufe a biomassa e gas (per uso domestico)



-  armadi frigoriferi/congelatori (professionali)
-  lampade
-  scaldacqua
-  televisori
-  unità di ventilazione (residenziali)



NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ETICHETTATURA ENERGETICA

REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012 N. 104, attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti

¹Non si applicano ai prodotti di seconda mano, a meno che non siano importati da un paese terzo, o ai mezzi di trasporto per persone o merci

2

L'ETICHETTA ENERGETICA

Per ciascuna tipologia di prodotto indicata nel paragrafo precedente l'Unione europea ha approvato specifici regolamenti delegati nei quali vengono indicati:


- 🔌 i livelli di efficienza energetica o di consumo di energia che i singoli prodotti devono soddisfare nelle varie classi di efficienza energetica;
- 🔌 quali informazioni (consumo energetico e altri eventuali indicatori, ad es. il consumo di acqua e il rumore) devono essere fornite al consumatore;
- 🔌 come devono essere composte le etichette e la relativa documentazione tecnica e come deve essere etichettato il prodotto.

È vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi a quanto specificato nei singoli regolamenti delegati, in particolare se questo può indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

QUALI INFORMAZIONI DEVE CONTENERE L'ETICHETTA ENERGETICA

L'etichetta energetica deve contenere sempre le seguenti informazioni:

- 🔌 la **classe di efficienza energetica** definita ai sensi del regolamento delegato riferito alla specifica tipologia di apparecchio. La classificazione del prodotto in base alla sua efficienza energetica o consumo energetico prevede una scala da A a G. Si va dalla classe A (verde), la più efficiente, alla classe G (rosso), quella a maggior consumo. Per alcuni prodotti (ad esempio i forni, le asciugatrici, le caldaie e gli scaldacqua) l'etichetta prevede ancora una scala da A+++ a D o da A+++ a G.



- 🔌 il nome o marchio fornitore;
- 🔌 consumo di energia (di solito quello annuo) calcolato come indicato nel Regolamento delegato di riferimento;
- 🔌 informazioni specifiche previste nel relativo regolamento delegato per ciascuna tipologia di prodotto.



Data la crescente efficienza energetica dei prodotti offerti sul mercato è stato necessario riscrivere le etichette. A partire dal 2021, pertanto, le classificazioni A+, A++ e A+++ saranno gradualmente sostituite, a partire da frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, lavatrici e lavasciugatrici, televisori, sorgenti luminose. Il nuovo sistema di classificazione utilizzerà solo le lettere da A a G.

² È possibile che per determinati gruppi di prodotti, le imprese interessate abbiano sottoscritto accordi volontari.


L'ETICHETTA ENERGETICA E LA VENDITA A DISTANZA

Quando si effettuano vendite a distanza, ad esempio per telefono o tramite catalogo, è obbligatorio fornire ai clienti le informazioni sul prodotto.

In caso di vendita online, invece, l'etichetta energetica corrispondente al prodotto pubblicizzato deve essere chiaramente visibile accanto al prezzo del prodotto.

Se l'etichetta non è visibile, occorre mostrare la classe energetica, utilizzando una "freccia annidata" - che a sua volta deve fungere da link all'etichetta energetica corrispondente.


L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta. Sulla freccia deve essere riportata la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo.



ESEMPI DI ETICHETTA ENERGETICA

Nelle pagine seguenti si riportano esempi di etichette per alcune tipologie di prodotti connessi all'energia di uso comune. Per una più completa e puntuale conoscenza si rimanda ai regolamenti delegati specifici per ciascun prodotto.

Le etichette energetiche possono essere create - tramite il portale della Commissione europea - con il generatore online di etichette energetiche (<https://ec.europa.eu/energy/en/eepe-labels>) e i modelli InDesign (<https://ec.europa.eu/energy/en/energy-labelling-tools>).



APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO

(frigoriferi, frigocongelatori e congelatori)
 (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2019/2016 DELLA COMMISSIONE EUROPEA)

L'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:


1. codice QR;
2. marchio o nome del fornitore;
3. identificativo del modello del fornitore;
4. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
5. classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II;
6. consumo annuo di energia, espresso in kWh/anno e arrotondato all'intero più vicino;
7. Volume complessivo degli scomparti per prodotti congelati, espressa in litri;
8. Volume complessivo degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati, espressa in litri;
9. Livello delle emissioni di rumore espresse in decibel;
10. Numero del regolamento delegato di riferimento


CONDIZIONATORI D'ARIA REVERSIBILI

(che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G)
 (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 626/2011 DELLA COMMISSIONE)

L'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

- 1 nome o marchio del fornitore;
- 2 identificatore del modello ;
- 3 testo «SEER» e «SCOP» per rispettivamente le funzioni raffreddamento e riscaldamento, con l'indicazione di un ventilatore blu e di un'onda d'aria per SEER e di un ventilatore rosso e di un'onda d'aria per SCOP;
- 4 la classe di efficienza energetica; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell'apparecchio si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica. L'efficienza energetica deve essere indicata per la funzione raffreddamento e riscaldamento. Per la funzione riscaldamento l'efficienza energetica per la stagione di riscaldamento «media» è obbligatoria. Va indicato anche il consumo annuo di energia in kWh/anno per le funzioni riscaldamento e raffreddamento;
- 5 i livelli di potenza sonora delle unità interna ed esterna, espressi in decibel, arrotondati all'intero;
- 6 la mappa dell'Europa con l'indicazione di tre stagioni di riscaldamento indicative e corrispondenti riquadri di colore.





TELEVISORI

(REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)

L'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:


1. codice QR
2. nome o marchio del fornitore;
3. identificativo del modello;
4. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
5. classe di efficienza energetica
6. la potenza consumata in modo acceso, espressa in Watt, arrotondata all'intero;
7. classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II, punto B, del regolamento delegato di riferimento, durante l'uso di P_{measured}HDR;
8. consumo di energia in modo acceso in kWh per1000h, durante la lettura di contenuti in HDR, arrotondato all'intero;
9. diagonale dello schermo visibile in centimetri e in pollici, e risoluzione orizzontale e verticale in pixel;
10. Numero del regolamento delegato di riferimento.


ASCIUGABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

(REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2019/2014 DELLA COMMISSIONE)

L'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

1. codice QR;
2. marchio o nome del fornitore;
3. identificativo del modello del fornitore;
4. scala delle classi di efficienza energetica da A a G del ciclo completo (sul lato sinistro) e del ciclo di lavaggio (sul lato destro) definite conformemente all'allegato II del regolamento delegato di riferimento
5. classe di efficienza energetica del ciclo completo (sul lato sinistro) e la classe di efficienza energetica del ciclo di lavaggio (sul lato destro) definite conformemente all'allegato II, punto B, del regolamento delegato di riferimento;
6. consumo di energia per 100 cicli in kWh, arrotondato all'intero per il ciclo completo;
7. consumo di energia per 100 cicli in kWh, arrotondato all'intero per il ciclo di lavaggio;
8. capacità nominale del ciclo completo (sul lato sinistro) e del ciclo di lavaggio (sul lato destro);
9. consumo ponderato di acqua per ciclo in litri, arrotondato all'intero per il ciclo completo (sul lato sinistro) e per il ciclo di lavaggio (sul lato destro);
10. durata del ciclo completo (sul lato sinistro) e del ciclo di lavaggio (sul lato destro);
11. classe di efficienza della centrifuga-asciugatura;
12. classe di emissione di rumore della fase di centrifuga del programma eco 40-60, espresso in decibel;
13. Numero del regolamento delegato di riferimento.






LAVATRICI

(REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2019/2014 DELLA COMMISSIONE EUROPEA)

1. codice QR;
2. marchio o nome del fornitore;
3. identificativo del modello del fornitore;
4. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
5. classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II, punto B, del regolamento delegato di riferimento;
6. consumo ponderato di energia per 100 cicli in kWh, arrotondato all'intero;
7. capacità, in kg, del programma eco 40-60;
8. consumo ponderato di acqua per ciclo in litri, arrotondato all'intero, conformemente all'allegato IV, del regolamento delegato di riferimento;
9. durata del programma eco 40-60, in ore:min, arrotondata al minuto più vicino;
10. classe di efficienza della centrifuga-asciugatura definita conformemente all'allegato II, punto B, del regolamento delegato di riferimento;
11. emissioni di rumore della fase di centrifuga, espresse in decibel e classe dell'emissione di rumore determinate conformemente all'allegato II, parte C, del regolamento delegato di riferimento;
12. Numero del regolamento delegato di riferimento.



FORNO

(REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 65/2014 DELLA COMMISSIONE)

L'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

- 1 nome o marchio del fornitore;
- 2 identificatore del modello;
- 3 fonte energetica (elettricità o gas);
- 4 la classe di efficienza energetica della cavità; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica (elettricità o gas) dell'apparecchio si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
- 5 il volume utile della cavità, espresso in litri, arrotondato all'intero;
- 6 il consumo di energia per ciclo, espresso in kWh/ciclo (consumo di energia elettrica) per la funzione/le funzioni di riscaldamento (convenzionale e, se disponibile, ventilata) della cavità, arrotondato alla seconda cifra decimale.

3

SCHEDA INFORMATIVA
DEL PRODOTTO
E MARCATURA CE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO


I prodotti connessi all'energia per essere immessi sul mercato o messi in servizio devono essere accompagnati, oltre che dall'etichetta, anche dalla scheda informativa del prodotto e dal libretto di istruzioni.

Le informazioni che devono essere inserite nella scheda prodotto sono definite nei rispettivi regolamenti delegati.

Una scheda può riguardare diversi modelli di prodotti forniti dallo stesso fornitore.

Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre aggiungere tutte le informazioni previste dal regolamento, ma non riportate sull'etichetta.


La scheda informativa del prodotto per gli apparecchi con la nuova etichetta è relativa ad ogni singolo modello e viene predisposta automaticamente con le informazioni fornite dal fabbricante quando il modello viene registrato sulla banca dati EPREL.



MARCATURA CE

I prodotti che circolano nel mercato europeo, compresi quelli connessi all'energia, devono inoltre riportare la marcatura CE (stabilita ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008) che attesta la conformità ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.

La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm e va apposta sul prodotto o, se non è possibile, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Essa deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile.



Per poter apporre la marcatura CE occorre predisporre un fascicolo tecnico che dimostri che il prodotto rispetta i requisiti di conformità dell'UE. La responsabilità di dichiarare la conformità ricade esclusivamente sul produttore.

Una volta ottenuto il marchio CE, il produttore potrebbe essere tenuto a fornire ai distributori e/o importatori tutta la documentazione di supporto.


4

CHI È OBBLIGATO
A FARE COSA

OBBLIGHI DEL FORNITORE

Per “fornitore” si intende il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione europea oppure l’importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione. Il fornitore di prodotti connessi all’energia coperti da etichettatura energetica è tenuto a:

- ☛ garantire che ogni prodotto, se previsto nello specifico atto delegato, immesso sul mercato sia corredato di etichetta stampata e redatta come indicato nello specifico regolamento delegato di riferimento;
- ☛ garantire che ogni prodotto, se previsto nello specifico atto delegato, sia accompagnato da una brochure o altro materiale contenente la scheda informativa del prodotto, redatta come indicato nello specifico regolamento delegato di riferimento;
- ☛ assicurare la precisione delle etichette e delle schede prodotto;
- ☛ inserire nella banca dati EPREL le informazioni relative al nuovo modello di prodotto prima di immetterlo sul mercato;
- ☛ conservare sulla banca dati le informazioni relative ad uno specifico modello di prodotto per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultima unità di prodotto;
- ☛ fornire gratuitamente al distributore le etichette stampate, comprese le etichette riscaldate e le schede informative entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del distributore stesso;




- ☛ indicare nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di uno specifico modello;
- ☛ fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale;
- ☛ fornire nel libretto di istruzioni o altra documentazione che accompagna il prodotto informazioni relative ad un uso intelligente che consenta di utilizzare l’energia nel modo più efficace e a come ridurre al minimo il consumo di energia dell’apparecchio in fase di utilizzo;
- ☛ garantire che il prodotto sia conforme alle norme europee in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica, restrizione all’uso di determinate sostanze - RoHS, progettazione ecocompatibile e quindi:
 - apporre la marcatura CE sul prodotto stesso o, se non sia possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
 - emettere la dichiarazione di conformità;
 - se previsto dal regolamento di esecuzione, fornire le informazioni sulle modalità di trattamento, uso e riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante nel libretto di istruzioni o altra documentazione che accompagna il prodotto.

RESPONSABILITÀ DEL DISTRIBUTORE

Per “distributore” si intende qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali.

Il distributore di prodotti connessi all’energia coperti da etichettatura energetica deve fare in modo che:

- 🔌 presso il punto vendita qualunque prodotto riporti l’etichetta messa a disposizione dal produttore in modo che sia chiaramente visibile;
- 🔌 se richiesto dal consumatore, mettere a disposizione la scheda informativa del prodotto anche in forma fisica;
- 🔌 in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, i prodotti offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate, siano commercializzati corredati da tutte le informazioni contenute in etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Se l’offerta è fatta via Internet devono essere messe a disposizione un’etichetta e una scheda in formato elettronico;
- 🔌 qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta o materiale promozionale/tecnico relativo, che fornisce informazioni sull’energia e i parametri tecnici specifici di un modello, indichi sempre classe di efficienza energetica;
- 🔌 qualsiasi materiale promozionale/tecnico relativo a uno specifico modello che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica;
- 🔌 assicurare che il prodotto sia accompagnato dalla marcatura CE e, ove previsto, dalle informazioni sulle modalità di trattamento, uso e riciclaggio del prodotto fornite da parte del fabbricante.



5

LA VIGILANZA DEL MERCATO

Le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti connessi all'energia sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico che si avvale della collaborazione delle Camere di commercio e della Guardia di finanza. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte invece dall'Agenzia delle Dogane (art. 4 D.lgs. 104/2012)


Scopo della vigilanza è quello di garantire che i prodotti che circolano nel mercato siano etichettati e marcati correttamente e rispettino le norme di progettazione ecocompatibile. La vigilanza si esegue sui prodotti immessi sul mercato o messi in servizio nel caso lo specifico prodotto non preveda l'immissione sul mercato.

La vigilanza viene svolta attraverso controlli di tipo:

- visivi/formali
- documentali
- fisici (prelievo e analisi di campioni)

La vigilanza può essere effettuata:

- in loco presso luoghi di produzione (per prodotti già stati immessi sul mercato), distribuzione e commercializzazione
- online.



Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta per il tramite delle Camere di commercio o della Guardia di Finanza, una violazione della norma, ovvero (art. 12 D.lgs. n. 104/2012):

- che l'etichetta prevista è assente, incompleta o inesatta;
- che la scheda informativa del prodotto prevista è assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana;
- che la documentazione tecnica è incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda;
- la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia.


ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio.

Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

Le misure del Ministero dello sviluppo economico sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

VIOLAZIONI DELLE NORME E SANZIONI

In caso di violazioni riguardanti prodotti connessi all'energia non conformi alle normative sull'etichettatura energetica si applica quanto previsto nell'art. 13 del decreto legislativo n. 104/2012.



TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONI (ART. 13 D.LGS. 104/2012)
FORNITORE	
il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di accertamenti di prodotti non conformi alle normative sull'etichettatura energetica [art 13 comma 1 lett. A]	Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 40.000
il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti [art 13 comma 1 lett. B]	Sanzione amministrativa da € 3.000 a € 30.000
il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso [art 13 comma 1 lett. C]	Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 20.000
DISTRIBUTORE	
il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda [art 13 comma 1 lett. D]	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000
il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso [art 13 comma 1 lett. E]	Sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000

A cura di
Unioncamere
unioncamere.gov.it

Coordinamento editoriale e progetto grafico
Si.Camera
sicamera.camcom.it

PRODOTTISICURI.IT

L'INIZIATIVA È FINANZIATA CON
I FONDI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI
(ART. 148 L388/2000)